

SCARAVELLI MONICA

NOTAIO

Sede: Viale di Porta Vercellina, 9 – 20123 Milano

Tel. 0248002740 – Fax 0248002759

Uff. Sec.: Via Don Guanella, 5 – 21047 Saronno

Tel. 0296248786 – Fax 0296248790

mscaravelli@notariato.it

Allegato "A" all'atto in data 26 marzo 2026 n.59237/22501 di repertorio a rogito notaio Monica Scaravelli.-----

-----**STATUTO**-----

**Art. 1 – Costituzione**-----

Ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, d'ora innanzi anche "CTS"), è costituita una fondazione del Terzo settore denominata **"Fondazione Fare Welfare ETS"**.-----

La Fondazione è un ente di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. -----

La Fondazione non persegue finalità politiche, sindacali o religiose.-----

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi la "Normativa Applicabile").-----

**Art. 2 – Sede**-----

La Fondazione ha sede a Caronno Pertusella (VA).-----

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporterà modifica statutaria e verrà pertanto effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri.-----

Delegazioni, uffici e sedi secondarie potranno essere costituiti sul territorio nazionale.----

L'istituzione di sedi secondarie avverrà previa delibera del Consiglio di Amministrazione con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri.-----

La Fondazione svolgerà la sua attività su tutto il territorio nazionale. -----

**Art. 3 – Scopi e attività istituzionali - Attività secondarie - Attività strumentali, accessorie e connesse**-----

La Fondazione, senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed intende sostenere, aiutare e tutelare le condizioni per la crescita, la formazione e l'educazione delle persone svantaggiate, inclusi minori, anziani non autosufficienti e persone diversamente abili, in Italia e in tutto il mondo, con particolare riguardo ai paesi in via di sviluppo ed a quelli colpiti da calamità naturali, guerre, epidemie, ed in quelle parti del mondo dove le condizioni economiche o naturali rendono difficoltoso uno sviluppo dignitoso e rispettoso della persona, promuove la pace e la giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.-----

La Fondazione raggiunge i suoi scopi svolgendo, in via esclusiva o principale, e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 CTS, e precisamente:-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----

b) interventi e prestazioni sanitarie;-----

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;-----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

h) ricerca sociale di particolare interesse sociale;-----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;-----

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;-----

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;-----

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;-----

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;-----

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;-----

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.-----

In particolare la Fondazione persegue sia in maniera diretta che indiretta:-----

- il sostegno di attività nel campo dell'emergenza sanitaria, dell'assistenza sociale, sociosanitaria, dell'educazione, della formazione scolastica, del diritto allo studio, della formazione al lavoro e della sanità rivolti all'aiuto ed alla crescita di persone svantaggiate per ragioni economiche, sociali, di salute o di altro genere;-----

- il sostegno e la promozione di adozioni a distanza e borse di studio;-----

- la promozione, la diffusione e lo sviluppo di iniziative di accoglienza per persone svantaggiate, malati, o in genere a rischio;-----

- l'assistenza e l'aiuto alla realtà delle organizzazioni non profit e non governative che progettano e svolgono iniziative di sviluppo e di aiuto;-----

- l'educazione alla cittadinanza globale;-----

- promuove partenariati con soggetti locali anche con l'invio di personale in loco; -----

- capacity building; -----

- sostiene Organizzazioni non Governative locali.-----

Per il perseguimento dello scopo la Fondazione potrà:-----

- organizzare attività occasionali di raccolta fondi, da sviluppare mediante eventi ed iniziative religiose, culturali, musicali, sportive e mediatiche e tutte le manifestazioni e forme comunicative che attivino il ricevimento di contributi di ogni genere e la sensibilizzazione ai problemi delle persone svantaggiate;-----

- individuare, promuovere e finanziare le iniziative ritenute meritevoli, sia intervenendo direttamente nella gestione dei progetti sia fornendo ad enti senza scopo di lucro,

operanti nei settori di attività della Fondazione, contributi a fondo perduto (provenienti da donazioni appositamente raccolte o dalla gestione patrimoniale), finanziamenti infruttiferi ed assistenza nella fase di avvio e consolidamento nella realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;-----

- ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non, persone fisiche, e partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali di ogni genere;-----

- stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per l'affidamento in gestione di proprie attività.-----

La Fondazione potrà promuovere ogni iniziativa, evento, attività, utile ai fini del raggiungimento dello scopo sociale; partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, altri enti privati del Terzo settore che operano in settori analoghi ed affini a quelli di interesse generale in cui opera la Fondazione e/o si associa a questi; negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con enti e società del Terzo settore, associazioni, istituzioni, persone giuridiche o fisiche, funzionale alla realizzazione delle finalità istituzionali e allo svolgimento delle attività di interesse generale.-----

La Fondazione promuove la partecipazione ed il coinvolgimento dei beneficiari delle attività di interesse generale svolte e assicura trasparenza nella gestione dei progetti e delle attività intraprese.-----

La Fondazione, inoltre, può svolgere attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale previste dall'art. 5 CTS, nei limiti consentiti dall'art. 6 CTS. Il Consiglio Direttivo individua preventivamente e specificatamente con propria deliberazione le predette attività diverse di cui all'art. 6 CTS.-----

Per lo svolgimento delle attività, la Fondazione può infine - sempre in via strumentale al conseguimento delle finalità di interesse generale sopra indicate, comprare, prendere in locazione o in permuta, noleggiare o vendere beni mobili od immobili, prestare garanzie reali e personali, privilegi e diritti speciali, che siano considerati necessari per gli scopi e le finalità dell'ente; sottoscrivere e prestare garanzie monetarie per qualsiasi scopo di interesse collettivo, considerato rientrante negli scopi e finalità della Fondazione.-----

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, oltre che di volontari, anche di personale dipendente o di prestatori di lavoro autonomo o professionale.-----

#### **Art. 4 – Patrimonio**-----

Il patrimonio della Fondazione è costituito:-----

- dal **fondo di dotazione** (fondo indisponibile) indicato nell'atto costitutivo consistente nella somma di Euro 150.000,00 versata su conto corrente bancario intestato alla Fondazione;-----

- dal **fondo di gestione** (flusso circolante) consistente nella somma di Euro 50.000,00 depositata su conto corrente bancario intestato alla Fondazione;-----

- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri soggetti ed espressamente destinati a patrimonio;-----

- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;-----

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;-----

- dai proventi e dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;-----

- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri

Enti Pubblici. ....

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza, trasparenza e diligenza. ....

#### **Art. 5 – Fondo di Gestione** .....

Il Fondo di gestione della fondazione è costituito: .....

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione; .....

- da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinati al patrimonio; .....

- da erogazioni liberali ricevute e da fondi raccolti; .....

- da eventuali altri contributi attribuiti dalla U.E., dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio; .....

- da contributi e dalle quote associative dei Fondatori; .....

- dai proventi delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali. ....

Il fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. ....

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, vincolato al perseguimento degli scopi statuari, che deve essere gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, quale Ente senza scopo di lucro; pertanto qualsivoglia partecipazione in società di capitale sarà detenuta in un'ottica di gestione statico-conservativa del patrimonio. ....

L'amministrazione del patrimonio è svolta con criteri di prudenza, efficacia ed efficienza, trasparenza, con specifico riguardo ad eventuali finanziamenti MAECI/AICS. ....

La Fondazione è tenuta a rendicontare le attività di cooperazione e a pubblicare i contributi pubblici ricevuti (Legge 124/2017). ....

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi, che può essere svolta anche in forma organizzata e continuativa, può essere realizzata mediante sollecitazioni al pubblico, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti il pubblico, in conformità a linee guida adottate a norma del CTS. ....

#### **ART. 6 - Vigilanza e Indipendenza da governi, partiti politici e confessioni religiose** .....

L'attività della Fondazione è vigilata ai sensi della normativa vigente. ....

La Fondazione è indipendente da governi, partiti politici e confessioni religiose. ....

La Fondazione si avvale di personale qualificato, di esperti di cooperazione e di personale dipendente e autonomo, oltre che di volontari adeguatamente formati. ....

#### **Art. 7 – Esercizio Finanziario, Bilancio Economico, Bilancio Sociale, Divieto di distribuzione** .....

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno. ....

Il bilancio va redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dall'art. 13 CTS e successive modifiche ed integrazioni, e deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di proroga anche nel periodo successivo a tale termine, ma fermo restando il limite di cui all'art. 48 co. 3 del CTS del deposito del bilancio stesso nel Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. ....

È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività, nonché di avanzi di

gestione, fondi o riserve durante la vita della Fondazione ed in ogni caso la Fondazione fa richiamo integrale senza deroghe all'art. 8 CTS e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le fondazioni, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività di interesse generale e di quelle diverse, ad esse direttamente connesse, previste dal presente statuto. ....

Il Consiglio di Amministrazione, in osservanza dell'art. 13, co. 6 CTS e s.m.i., è tenuto a fare menzione, in caso di svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 CTS e successive modifiche ed integrazioni, del loro carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio. ....

In materia di bilancio sociale, si applica la disciplina prevista dall'art. 14 CTS. Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 co. 1 CTS e s.m.i. la Fondazione è quindi tenuta agli obblighi di pubblicazione del bilancio sociale di cui all'art. 14 co. 1 CTS e s.m.i. ....

Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 co. 2 CTS, la Fondazione è tenuta agli obblighi di pubblicazione dei dati ivi previsti di cui all'art. 14 co. 2 CTS. ....

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a porre in essere gli obblighi indicati nei due commi precedenti del presente articolo e previsti dall'art. 14 CTS. Esso può avvalersi di propri incaricati e fiduciari. ....

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto. ....

#### **Art. 8 – Fondatori** .....

Sono fondatori le persone fisiche che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo della Fondazione. ....

I Fondatori sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione. ....

#### **Art. 9 – Fondatori Aderenti** .....

Possono essere ammessi alla Fondazione, successivamente all'atto di costituzione, ottenendo la qualifica di Fondatori Aderenti, le persone fisiche o giuridiche, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, abbiano contribuito o contribuiscano in modo rilevante all'attività della stessa e alla realizzazione del suo scopo mediante l'apporto di beni, denaro o della propria opera. ....

La qualifica di Fondatori Aderenti è riconosciuta ai soggetti che ne facciano richiesta, con apposita delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri. ....

La qualifica di Fondatori Aderenti sarà efficace per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente eseguita, fino a diversa espressione di volontà del Fondatori ovvero per il verificarsi di una delle condizioni previste al successivo art. 16. ....

I Fondatori Aderenti sono membri del Consiglio di Amministrazione. ....

#### **Art. 10 – Organi della Fondazione** .....

Sono organi della Fondazione: .....

- il Consiglio di Amministrazione; .....

- il Presidente; .....

- il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti; .....

- il Comitato Tecnico- Scientifico, se nominato. ....

#### **ART. 11 - Il Consiglio di Amministrazione** .....

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente della Fondazione, è un organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. Si compone in modo che siano rappresentati sia i

Fondatori, firmatari dell'atto costitutivo, che i Fondatori Aderenti. ....

E' costituito da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, se nominato, ed è formato da Fondatori, Fondatori Aderenti e persone indicate dai Fondatori e dai Fondatori Aderenti. ....

Ogni componente dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e la carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio, deliberate dal Consiglio di Amministrazione. ....

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire l'assenza di conflitti di interesse e la trasparenza nell'amministrazione e nella gestione delle attività della Fondazione. ....

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso; in tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, dovuta a dimissioni, scadenze anticipate, revoche, impedimento permanente, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla cooptazione di altro consigliere il cui mandato terminerà con la scadenza del Consiglio in carica. ....

I Consiglieri possono essere sostituiti solo per gravi motivi, giusta causa o impedimento permanente. ....

Non sono eleggibili e se eletti decadono dalla carica, persone interdette, inabilite, fallite o condannate a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 c.c; non sono inoltre eleggibili come membri del consiglio di amministrazione coloro che aderiscono o ricoprono incarichi in altre Fondazioni dalle quali possa derivare un conflitto di interessi. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione tranne quelli attribuiti dal presente statuto ad altri organi. In particolare provvede a: ....

a) nominare il Presidente della Fondazione; ....

b) nominare uno o due Vice Presidenti; ....

c) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo nei termini previsti dall'art. 7 del presente statuto; ....

d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto ed alla alienazione di beni immobili; ....

e) accettare la domanda di adesione alla Fondazione di Fondatori Aderenti, stabilendone durata e quote in un successivo Regolamento e deliberandone l'eventuale revoca per giusta causa; ....

f) nominare i membri del Comitato Tecnico-Scientifico, fissando il numero dei componenti e il funzionamento in un successivo Regolamento; ....

g) approvare a maggioranza assoluta eventuali modifiche statutarie, finalizzate soltanto ad una migliore organizzazione della Fondazione; ....

h) deliberare all'unanimità in merito alle cause di estinzione e quindi di scioglimento della Fondazione con conseguente devoluzione del patrimonio; ....

i) approvare eventuali regolamenti interni; ....

l) deliberare in ordine al trasferimento della sede della Fondazione; ....

m) deliberare in ordine all'istituzione di sedi secondarie; ....

n) deliberare a maggioranza assoluta la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali, Fondazioni o Associazioni; ....

o) determinare, anche di anno in anno, la misura ed eventualmente le modalità di versamento dei contributi dei Fondatori Aderenti; ....

p) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto. ....

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli consiglieri, tra i quali il

Presidente. ....

Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica per la sola attività ordinaria sino a che non si sia insediato il nuovo Consiglio. ....

Il Presidente della Fondazione almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della durata in carica del Consiglio invita i Fondatori alle designazioni di rispettiva competenza, avviando successivamente la procedura per il rinnovo delle cariche presso il competente organo. ....

Al Consiglio di Amministrazione possono spettare il rimborso delle spese o un'indennità o un gettone di presenza, se stabilito dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento interno, previo parere di congruità dei membri dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Revisori o del Revisore dei Conti, se nominati. ....

#### **ART. 12 – Convocazione e quorum** .....

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del suo Presidente o su richiesta scritta di almeno metà dei suoi membri o del Collegio dei Revisori o del Revisore dei Conti, inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, spedita con almeno 6 (sei) giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con almeno 3 (tre) giorni di preavviso. ....

L'avviso di convocazione, con indicazione delle materie da trattare, deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione. ....

Il Consiglio si riunisce sempre in unica convocazione. ....

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. ....

In caso di parità prevale il voto del Presidente. ....

In mancanza delle formalità suddette di convocazione il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i componenti dell'Organo di controllo e questi risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione. ....

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, scelto anche al di fuori del Consiglio e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni. ....

Qualunque delibera di qualunque organo esistente all'interno della Fondazione, se non espressamente indicato, si intende assunta con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri. ....

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. ....

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, anche non contigui, audio/video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. ....

In tal caso sarà necessario: .....

- che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; .....

- che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; .....

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla

votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;-----  
- che nell'avviso di convocazione sia indicato il modo in cui l'audio/video conferenza si svolgerà (ad esempio con l'indicazione della piattaforma o di qualunque altro sistema di collegamento utilizzabile dai partecipanti), dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in si trova il Presidente.-----  
In caso di verbalizzazione notarile la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Notaio.-----

#### **Art. 13 – Il Presidente**-----

Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o procuratori alle liti.-----

Esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; può delegare singoli compiti al Vice Presidente od ai Vice Presidenti i quali, in caso di sua assenza od impedimento, ne svolgono le funzioni.-----

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.-----

Egli, inoltre, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della fondazione.-----

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre esercizi.-----

#### **Art 14 - Comitato Tecnico Scientifico**-----

Il Comitato Tecnico Scientifico, se nominato, verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone di comprovata esperienza.-----

Trattasi di un organo che ha natura consultiva e di indirizzo per gli organi della Fondazione.-----

E' composto da un numero massimo di tre persone che durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. -----

Con un successivo regolamento verranno definiti compiti e funzioni del Comitato stesso, da far sottoscrivere, per accettazione, ai componenti stessi.-----

La stessa prassi verrà utilizzata (sottoscrizione per accettazione) anche nel caso di stesura di altri regolamenti.-----

Al Comitato Scientifico possono spettare il rimborso delle spese o un'indennità o un gettone di presenza, se stabilito dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento interno, previo parere di congruità dei membri del Collegio dei Revisori o del Revisore dei Conti.-----

#### **Art. 15 – Organo di Controllo e Revisore legale dei conti**-----

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore dei Conti o un Collegio dei Revisori. Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori esercitano il controllo contabile sulla gestione della Fondazione, vigilano sulla gestione finanziaria della Fondazione, con riguardo in primo luogo al rispetto della legge e dello statuto, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, verificano i bilanci preventivi e consuntivi approvati dal Consiglio di Amministrazione, redigono apposite relazioni ed effettuano i riscontri di cassa.-----

Nel caso in cui siano nominato un Collegio di Revisori, tutti i Revisori, anche individualmente, possono procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.--

Il Collegio dei Revisori è costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione, scelti tra i professionisti iscritti nel

registro dei revisori contabili; dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato. -----

Il Consiglio di Amministrazione designa tra i suoi componenti il Presidente del Collegio dei Revisori. -----

Non può essere nominato Revisore e se nominato decade, chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c. -----

L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento per inosservanza dei doveri connessi alla funzione e pregiudizievole della reputazione della Fondazione e per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, che ha effetto dal ricevimento della comunicazione inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. -----

I componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione -----

, ma sono privi del diritto di voto. -----

Il Revisore o il Collegio dei Revisori: -----

- esercita i poteri e le funzioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti ed in particolare dall'art. 30 CTS e successive integrazioni e modifiche; resta salva la facoltà e la possibilità per la Fondazione di eleggere un organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/01; -----

- attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. -----

Ai Revisori compete un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del CTS. -----

In caso di composizione collegiale, il Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei revisori almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima. Le riunioni si possono tenere anche in audio/video conferenza, osservate le disposizioni dettate per le riunioni del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Collegio dei Revisori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri. In caso di composizione collegiale, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. -----

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza. -----

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.

Nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art. 31 del CTS dovrà essere nominato un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro per l'esercizio dell'incarico di revisione legale dei conti. -----

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla Società di Revisione legale dei conti per l'intera durata dell'incarico. -----

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

#### **ART. 16 Recesso ed Esclusione** -----

Il Consiglio di Amministrazione con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri delibera l'esclusione dalla fondazione di uno o più Fondatori Aderenti per: -----

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- incompatibilità dei Fondatori Aderenti con gli scopi perseguiti dalla Fondazione; -----

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;-----

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione;-----

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;-----

- perdita o diminuzione della capacità d'intendere e volere, giudizialmente accertata. -----

Nel caso si tratti di enti e/o persone giuridiche l'esclusione ha luogo oltre che per una causa di scioglimento prevista dalla legge, compreso lo scioglimento volontario, anche per i seguenti motivi:-----

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;-----

- apertura di procedure di liquidazione;-----

- apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.-----

I Fondatori e i Fondatori Aderenti possono recedere dalla Fondazione, dandone comunicazione al Presidente della Fondazione con un preavviso di almeno 8 (otto) mesi, fermo restando il dovere di adempiere alle eventuali obbligazioni assunte.-----

L'esclusione o il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o dei contributi versati, né alcun diritto sul patrimonio della Fondazione. -----

La delibera di esclusione ha effetto dal ricevimento della comunicazione inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. -----

La perdita della qualifica di Fondatori Aderenti comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli organi della Fondazione.-----

#### **ART. 17 – Libro Verbali**-----

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal rispettivo Presidente e dal Segretario.-----

#### **ART. 18 Libri della Fondazione**-----

La Fondazione deve tenere le scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni di legge, tempo per tempo.-----

Le scritture contabili devono in ogni caso consentire:-----

a) la rilevazione dei costi e dei ricavi d'esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi;-----

b) la rilevazione dei flussi di cassa;-----

c) la determinazione ed il controllo dei costi e dei ricavi per il servizio;-----

d) la rilevazione del capitale di dotazione assegnato dalla Fondazione;-----

e) la rilevazione dei rapporti di debito e credito;-----

f) la rilevazione dell'ammontare dei fondi di ammortamento diviso per cespiti.-----

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile di natura contabile e fiscale, la Fondazione tiene:-----

- il Libro delle adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;-----

- il Libro delle adunanze e delle Deliberazioni del Revisore o del Collegio dei Revisori.---

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e dal Revisore o da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. -----

Il Libro delle adunanze e delle Deliberazioni del Revisore o del Collegio dei Revisori è tenuto a cura del Revisore o dei membri del Collegio di Revisione.-----

#### **ART. 19 Durata e scioglimento**-----

La Fondazione non ha limiti di durata.-----

La Fondazione potrà estinguersi per raggiungimento, esaurimento, impossibilità o scarsa utilità dello scopo, per estinzione o insufficienza del patrimonio.-----

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previsto parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, co. 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione. ....

**ART. 20 Gratuità degli incarichi** .....

Tutte le cariche sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico, nonché i compensi del Revisore o del Collegio dei Revisori. ....

**ART. 21 Clausola rinvio e controversie** .....

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di leggi vigenti in materia. ....

Firmato:-DARIO ANGORONI .....

-----MONICA SCARAVELLI NOTAIO .....